

Art. 5.

« Agli assuntori delle linee comprese nei gruppi di cui all'articolo 1° spetta per tutta la durata del contratto la sovvenzione stabilita rispettivamente dagli allegati A, B, C e D diminuita degli eventuali ribassi risultanti dall'asta ».

(È approvato).

Art. 6

« Negli avvisi d'asta saranno indicati per ciascun gruppo i piroscafi che ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione 27 aprile 1910, approvata con la legge 13 giugno 1910, numero 306, e stipulata con la Società nazionale di servizi marittimi, devono essere ceduti dalla Società stessa e rilevati dai nuovi concessionari ».

Su questo articolo apparirebbe inserito l'onorevole Canepa; ma evidentemente egli vuol riferirsi all'articolo settimo.

CANEPA. Precisamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7

« È istituito presso il Ministero della marina un Comitato per i servizi marittimi, presieduto dal sottosegretario di Stato per la marina e composto:

- a) del direttore generale dei servizi marittimi;
- b) del direttore generale della marina mercantile;
- c) di un delegato del Ministero degli affari esteri;
- d) di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio;
- e) di un delegato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
- f) di un ufficiale superiore della regia marina appartenente al corpo del genio navale;
- g) del direttore capo divisione dei servizi marittimi;
- h) di un capitano di porto designato dal ministro della marina;
- i) di un rappresentante degli armatori di piroscafi nazionali non sovvenzionati, designato dal Consiglio superiore della marina mercantile;
- k) di un rappresentante delle associazioni dei lavoratori dei porti e del mare, designato dal Consiglio del lavoro;
- l) di due rappresentanti delle Camere

di commercio del regno designati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

« Il Comitato sarà costituito per decreto reale e verrà rinnovato ogni triennio.

« Il presidente del Comitato avrà facoltà di chiamare, volta per volta, a far parte del Comitato stesso, con voto consultivo, quelle persone che saranno ritenute particolarmente competenti per le materie da trattarsi in ciascuna adunanza ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego la Commissione di voler consentire un'aggiunta. Qui si tratta di servizi postali e nel Consiglio superiore non c'è alcun rappresentante del Ministero delle poste. A me par logico che ci sia.

C'è un delegato del Ministero degli esteri, un delegato del Ministero di agricoltura, un delegato del Consiglio dell'amministrazione ferroviaria e nessuno che rappresenti i servizi postali i quali sono il fondamento della legge. Perciò, dopo la lettera d), bisognerebbe aggiungere: « di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi » (*Approvazioni*)

CASSUTO, *relatore*. La Commissione è perfettamente d'accordo.

PANTANO. L'omissione è dovuta al fatto che i servizi postali erano prima aggregati al Ministero delle poste e dei telegrafi.

PRESIDENTE. Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Canepa, che ha presentato il seguente emendamento:

« Alla lettera k sostituire:

« k) di un rappresentante la Federazione dei lavoratori del mare e di un rappresentante la Federazione dei lavoratori dei porti, designati dal Consiglio del lavoro ».

CANEPA. Prego il Governo e la Commissione di accogliere questo modesto emendamento, per cui si chiede che nel Comitato siano chiamati un rappresentante della Federazione dei lavoratori del mare e un rappresentante della Federazione dei lavoratori dei porti.

Si tratta di due Federazioni separate e distinte, e l'affidare al rappresentante di una di esse anche il compito di tutela dei componenti dell'altra potrebbe suscitare malintesi e gelosie che è bene evitare, oltrechè diversa è la competenza degli appartenenti alle due Federazioni.

Non si può opporre che in questo modo la rappresentanza di classe sia eccessiva,